



COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Ufficio Tecnico

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE
DI LAVORI IN SEDI STRADALI E AREE PUBBLICHE**

IL TECNICO
Geom. Pizzolanti Orazio

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 56 DEL 29.12.2017

(in neretto le modifiche apportate con emendamenti del C.C.)

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina la modalità, i termini ed i costi per la manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico.

Si applica, altresì, anche ai soggetti concessionari di pubblici servizi.

Il presente regolamento non si applica nei casi in cui gli interventi siano inseriti nella richiesta di Permesso di Costruire, CIL e CILA.

Nel caso di manutenzione e/o somma urgenza, i lavori si effettuano tramite semplice comunicazione.

ART. 2

COMPETENZE

Il controllo dei lavori di manomissione del suolo pubblico è di esclusiva competenza del Comune tramite l'Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con la Polizia Municipale i quali provvederanno alla totalità dei controlli delle autorizzazioni rilasciate e della regolare esecuzione dei lavori.

ART. 3

TIR DI ALLACCIAMENTI

E' intesa manomissione ogni opera che altera lo stato attuale delle aree e degli spazi pubblici.

Deita manomissione è autorizzabile:

- a) per la posa di collettori fognari, tubazioni dell'acquedotto, posa di cavi, ecc...;
- b) per allacciamenti alla pubblica fognatura ed alla rete idrica principale;
- c) per allacciamento al metanodotto;
- d) per derivazioni della rete elettrica e della rete telefonica;
- e) per lavori vari da effettuarsi alla rete elettrica, telefonica, cavi a fibra ottica, metanodotto;

ART. 4

MODALITA' DI RICHIESTA

Per l'esecuzione delle opere previste dal precedente articolo 3, l'interessato dovrà presentare domanda in bollo indirizzata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico, corredata dai seguenti elaborati:

- Planimetria in scala non superiore a 1:200 (o eventualmente in scala superiore in funzione dell'ampiezza dell'intervento da effettuare) in duplice copia, con le indicazioni del tracciato e di tutti gli elementi utili dall'esatta identificazione dell'opera da eseguire;
- Relazione tecnica sulla tipologia dei lavori da eseguire nonché dei sistemi da adottare in funzione della tipologia dei lavori stessi;
- Foto dello stato esistente dei luoghi;
- Polizza fidejussoria a garanzia della regolare esecuzione dei lavori da eseguire per l'importo equivalente del computo metrico estimativo con esclusione delle singole lavorazioni specifiche (per esempio i cavidotti, le parti elettriche e/o elettroniche) o deposito cauzionale (in funzione dell'importo da garantire), **se dovuti**;
- Versamento per diritti di segreteria sul c/c/p n. 15917909 intestato alla tesoreria di questo Comune;

- Versamento per diritti di istruttoria sul c/c/p n. 15917909 intestato alla tesoreria di questo Comune;
- N. 1 marca da bollo per il rilascio del provvedimento richiesto.

Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato alla professione.

La richiesta dovrà contenere tutti dati del richiedente e, nel caso, nella qualità in cui interviene con tutti gli estremi della Società o Azienda.

Dovranno essere specificati, inoltre, tutti i dati del tecnico progettista.

ART. 5

AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico rilascerà l'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di manomissione del suolo pubblico o ad uso pubblico, di cui all'art. 3, entro 15 giorni dalla data di ricezione, salvo eventuale richiesta di integrazione documenti.

Il procedimento dovrà essere concluso entro i successivi 15 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

L'autorizzazione avrà una durata massima di anni 1 (UNO) e nella stessa saranno fissati i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, stabiliti in funzione della tipologia delle opere da realizzare, da parte dell'U.T.C.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

Il nulla osta è subordinato al deposito agli uffici comunali della garanzia fidejussoria stabilita per la realizzazione delle opere di cui al successivo art. 7.

ART. 7

GARANZIA DEL RIPRISTINO A MEZZO POLIZZA FIDEJUSSORIA O DEPOSITO CAUZIONALE

Contestualmente alla richiesta di autorizzazioni dovrà essere trasmessa polizza fidejussoria, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, per l'imposto preventivato nel computo metrico predisposto dalla ditta richiedente e con esclusione delle lavorazioni specifiche (cavidotti, metanodotti, impiantistica).

L'Ufficio Tecnico potrà richiedere integrazioni della polizza fidejussoria in contestazione sull'importo garantito in funzione del computo metrico predisposto. In tal caso la ditta richiedente dovrà provvedere entro 3 (tre) giorni dalla data di richiesta di integrazione della somma da garantire.

La polizza fidejussoria deve prevedere la durata di anni Uno dalla data di emissione e si procederà al suo successivo svincolo da parte dell'UTC.

Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico accerterà danni alla cosa pubblica entro il termine sopra descritto, procederà all'incameramento della somma relativa al ripristino del danno (quantificato dallo stesso Ufficio e comunicato alla ditta richiedente) o, nel caso in cui l'importo complessivo non superi la somma di € 1000,00 (mille/00) la polizza fidejussoria potrà essere sostituita dal versamento sul c/c/p n. 15917909 intestato a questo Comune o a mezzo bonifico bancario con la causale "deposito cauzionale interventi sedi stradali".

In questo caso il termine di garanzia sarà di mesi 4 (quattro) dalla data di rilascio dell'autorizzazione e potrà essere restituito al richiedente dopo la scadenza.

Su espressa richiesta e con l'obbligo di assumere la manutenzione del tratto oggetto di intervento per un periodo pari ad anni 1 (UNO), per i lavori da eseguire su strade o aree pubbliche il cui importo complessivo non superi la somma di € 1000,00 (mille/00) non sarà corrisposto nessun deposito cauzionale.

Anche per il deposito cauzionale a mezzo versamento con bollettino postale o bonifico bancario, vale quanto sopra nel caso in cui i lavori non siano stati eseguiti a regola d'arte, si siano recati danni alla cosa pubblica o necessiti il ripristino sull'area di intervento.

Per i gestori di pubblici servizi il deposito cauzionale o le fidejussioni potranno essere sostituiti da un'unica fidejussione annuale per l'importo commisurato al valore degli interventi eseguiti nell'anno precedente. Superato l'importo garantito con il deposito o fidejussione, esso dovrà essere immediatamente integrato sino al raggiungimento dell'importo da garantire, oppure dovrà essere costituito un nuovo deposito o fidejussione.

In assenza della polizza fidejussoria o del versamento a mezzo bollettino di c/c/p o bonifico bancario, verranno applicate le sanzioni di cui al successivo art. 11.

ART. 8

ESECUZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI

I lavori dovranno essere eseguiti e conclusi nei termini fissati dall'autorizzazione di UN ANNO dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Decorso tale termine dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Con l'esecuzione delle opere le responsabilità inerenti alle stesse sono a carico del richiedente.

Per le opere appaltate, le ditte assuntrici dei lavori saranno le uniche responsabili. Alle stesse ditte appaltatrici dei lavori di manomissione suolo pubblico spetta l'onere del coordinamento di servizi sotterranei con tutte le aziende, società concessionarie o privati conduttori. Le stesse provvederanno di volta in volta alla richiesta di segnalazione della esistenza di manufatti, cavi e canalizzazioni interrati da parte delle aziende erogatrici del servizio.

I lavori dovranno essere condotti con la massima cura e diligenza ripristinando lo stato dei luoghi.

I materiali utilizzati per l'esecuzione dell'allacciamento dovranno essere di prima scelta.

Per i ripristini non dovrà, di norma, essere utilizzato materiale di risulta, che dovrà invece essere allontanato dal luogo.

Qualora dall'esecuzione dell'allacciamento si dovessero produrre avvallamenti o dossi, perché non eseguito conformemente alle prescrizioni del presente regolamento o accertato da parte dell'Ufficio Tecnico, ovvero per il normale assestamento del suolo, lo stesso dovrà essere prontamente sistemato a cura e spese del privato o della ditta esecutrice, senza alcun aggravio di oneri per il Comune che si riserva, comunque, di incamerare la cauzione e di intervenire direttamente.

Nel caso di intervento su asfalto o conglomerato cementizio, il privato o l'impresa avranno l'obbligo di effettuare il ripristino del manto esteso:

- **Alla intera corsia stradale e per la larghezza di mt. 1,00 (uno) per lato;**
- **Alla intera carreggiata stradale nel caso in cui l'intervento riguardi entrambi le corsie e comunque sempre per la larghezza di mt. 1,00 (uno) per lato.**
- **Nel caso di pavimentazioni in pietra, il ripristino interesserà solo l'area oggetto di intervento.**

Per quanto riguarda le strade asfaltate, se l'intervento è in prossimità della linea di mezzzeria stradale, il ripristino deve essere effettuato su tutta la larghezza della strada.

ART. 9

TEMPI SI ESECUZIONE OCCUPAZIONE DELLA CARREGGIATA

L'autorizzazione dovrà essere emessa entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda al protocollo comunale.

Essi avrà la durata di anni UNO decorrenti dalla data di emissione.

La decadenza dell'autorizzazione per decorrenza dei termini comporta la sola restituzione della somma garantita a mezzo polizza fidejussoria.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori dovrà essere data comunicazione all'ufficio tecnico.

Per l'occupazione totale o parziale della carreggiata, o quando non sia garantito il doppio senso di marcia, è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori di richiedere preventivamente (almeno 5 giorni lavorativi) al servizio di Polizia Municipale l'emissione della necessaria ordinanza, nonché l'individuazione di eventuali percorsi alternativi.

ART. 10

DEROGHE

Nei casi di urgenza o per casi particolari per le Aziende operanti nel settore dei servizi di carattere pubblico (nella fattispecie Enel, Telecom, ec....) i lavori potranno essere immediatamente eseguiti su comunicazione scritta da parte del responsabile del procedimento, fermo restando l'obbligo delle suddette Aziende di produrre allo stesso Ufficio Tecnico i documenti di cui all'art. 4, nonché della polizza fidejussoria di cui all'art. 7, entro i successivi 3 giorni lavorativi.

ART. 11

SANZIONI

Chi disattenderà le norme del presente regolamento ed inizierà arbitrariamente opere su aree pubbliche o uso pubblico senza le prescritte autorizzazioni come previste all'art. 5, sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da € 75,00 ad € 516,00 in funzione dell'entità dei lavori eseguiti (legge 24.11.1981 n. 689).

Alla sanzione prevista al comma 1° del presente articolo, consegue la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione o del soggetto obbligato in solido, secondo le indicazioni operative predisposte con ordinanza dell'ufficio competente o del Sindaco nei casi di necessità ed urgenza.

In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in ordinanza, i lavori verranno eseguiti d'ufficio, con addebito di tutte le spese sostenute alla ditta o Azienda, e mediante riscossione coattiva delle somme anticipate per l'esecuzione dei lavori stessi.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e a quanto previsto dal Codice dei contratti, dal Nuovo Codice della Strada e da quello per la disciplina dei contratti adottati dal Comune di Valledolmo.